

DEFINIZIONI

Zona infetta

È una zona precedentemente indenne in cui sono stati riscontrati dei primi casi di peste suina africana.

Zona di restrizione di tipo III – ZR III (zona infetta)

È una zona in cui sono stati riscontrati casi di peste suina africana nei suini domestici.

Zona di restrizione di tipo II – ZR II (zona infetta)

È una zona in cui sono stati riscontrati casi di peste suina africana nei cinghiali selvatici.

Zona di restrizione di tipo I – ZR I

È una zona in cui non sono ancora stati riscontrati casi di peste suina africana ma che si trova al confine con la zona in cui invece sono stati confermati uno o più casi.

Zona di Controllo dell'Espansione Virale (di seguito Zona CEV)

A ridosso delle barriere stradali e autostradali o altre barriere fisiche, o altrove, in funzione dell'analisi del rischio e dell'andamento della situazione epidemiologica, è individuata una Zona di Controllo dell'Espansione Virale (di seguito Zona CEV) di dimensioni variabili in cui effettuare il depopolamento dei cinghiali.

Zona di Riduzione Numerica

A partire dal bordo esterno della Zona CEV, o della ZR I se esterna alla Zona CEV, è individuata un'ulteriore zona di riduzione della densità del cinghiale di circa 20 km. In quest'area il depopolamento deve avvenire con tutte le modalità già previste per le zone indenni incluso il controllo faunistico.

Zone indenni

Tutto il restante territorio regionale.

Operatori abilitati al controllo e limitazioni

Personale in possesso dell'abilitazione art. 37 L.R. 3/94 e/o art. 51 L.R. 3/94 oltre a quelli individuati dal decreto ministeriale 13 giugno 2023.

ACL

Autorità (sanitaria) competente locale:

ACR

Autorità (sanitaria) competente regionale:

Unità di gestione (UDG)

Aree delimitate oggetto di gestione faunistica del cinghiale, caratterizzate da individuazione numerica (cod. UDG) e cartografica (Portale regionale Geoscopio) univoca. Ciascuna UDG ha un proprio titolare/referente di gestione, un proprio piano di prelievo ed un elenco di operatori utilizzabili per gli interventi. Sono UDG, ad esempio: i Distretti di gestione del cinghiale degli ATC, gli istituti faunistici pubblici e privati, le aree protette della l.r. n. 30/2015 e l. n. 394/1991.

ZONE A RESTRIZIONE II E III

Quanto di seguito vale per le zone soggette a restrizione II e III non ricadenti nella Zona CEV.

Cinghiale

Prelievo venatorio: vietato.

Gare, le prove cinofile e l'attività di addestramento cani: vietate.

Controllo e contenimento faunistico:

Sono autorizzate forme di controllo faunistico verso la specie cinghiale ai sensi dell'articolo 19 della legge 157/1992, utilizzando le trappole, il tiro alla "cerca", a piedi o da veicolo, o da appostamento e forme collettive con 3 cani e un massimo di 20 persone per unità di gestione (UDG) del cinghiale (es. distretti, zone caccia al cinghiale) al giorno. Nella medesima UDG del cinghiale sono vietate le forme di intervento collettivo condotte in parallelo con altre squadre.

Eventuali deroghe a quanto sopra riportato potranno essere concesse dal Commissario Straordinario sentito il GOE sulla base della disponibilità dei dati di sorveglianza e della valutazione della situazione epidemiologica

Altre specie

Prelievo venatorio: vietato in forma con più di 3 operatori e con più di 3 cani in totale tranne i casi riguardanti le mufe specializzate per la caccia alla volpe e alla lepre per le quali l'ENCI ha rilasciato apposito brevetto di idoneità, che possono eccedere il limite di 3 cani.

Controllo faunistico: consentito in tutte le forme individuate dalla Regione Toscana

Gare, prove cinofile e l'attività di addestramento cani: vedere allegato 3 ordinanza commissariale n. 7/2025.

ZONE A RESTRIZIONE I

Quanto di seguito vale per le zone soggette a restrizione I non ricadenti nella Zona CEV

Cinghiale

Prelievo venatorio: vietato

Eventuali deroghe (su attività venatoria) potranno essere concesse dal Commissario Straordinario sentito il GOE sulla base della disponibilità dei dati di sorveglianza e della valutazione della situazione epidemiologica. I capi abbattuti in attività venatoria in deroga e nel rispetto di specifiche misure di biosicurezza di cui all'allegato 1 della Ordinanza commissariale n. 7/2005, possono essere destinati all'autoconsumo solo se risultati negativi ai test di laboratorio per ricerca del virus PSA e agli altri test previsti dalle norme. L'ACL può autorizzare cacciatori formati ad effettuare i prelievi di organi target (in via prioritaria la milza) previa applicazione della procedura di campionamento e di consegna dei campioni nel rispetto delle misure di biosicurezza dell'allegato 1 della Ordinanza commissariale n. 7/2005, della tracciabilità dei campioni e dell'alimentazione dei sistemi informativi veterinari.

Gare, le prove cinofile e l'attività di addestramento cani: vietate.

Controllo faunistico e contenimento :

Sono autorizzate forme di controllo faunistico che prevedono l'utilizzo di trappole, il tiro selettivo, inclusa la "cerca" a piedi o da veicolo, le forme collettive con 3 cani ed un massimo di 20 persone per UDG del cinghiale (es. distretti, zona caccia al cinghiale) al giorno.

Altre specie

Prelievo venatorio: consentito in tutte le forme individuate dalla Regione Toscana

Controllo faunistico: consentito in tutte le forme individuate dalla Regione Toscana

Gare, prove cinofile e l'attività di addestramento cani: vedere allegato 3 ordinanza commissariale n. 7/2025.

ZONA CEV

Quanto di seguito vale indipendentemente dalla tipologia dalle zone soggette a restrizione ricadenti nella Zona CEV. L'elenco dei comuni ricadenti nella Zona CEV è reso pubblico attraverso il bollettino epidemiologico sul portale vetinfo.it.

Cinghiale

Prelievo venatorio: vietato

Controllo faunistico: vietata la forma collettiva (girata e braccata). Consentito il trappolaggio e l'aspetto/cerca anche notturno.

Gare, prove cinofile e l'attività di addestramento cani: vietate

Nei comuni della Zona CEV in cui la malattia non è mai stata rilevata o è assente da più di 4 mesi è autorizzato il controllo faunistico verso la specie cinghiale attraverso la tecnica della girata con 1 cane limiere (cane abilitato per prove di lavoro specifiche da un giudice ENCI) e 6 operatori abilitati.

Nella Zona CEV il Commissario Straordinario alla PSA, sulla base dell'analisi dei dati di sorveglianza e della valutazione della situazione epidemiologica, sentito il GOE, può autorizzare il depopolamento dei cinghiali selvatici con metodi ulteriori in deroga a quanto sopra riportato.

Altre specie

Il prelievo venatorio: è vietato in forma collettiva con più di 3 operatori e con più di 3 cani in totale tranne i casi riguardanti le mufe specializzate per la caccia alla volpe e alla lepre per le quali l'ENCI ha rilasciato apposito brevetto di idoneità, che possono eccedere il limite di 3 cani.

Controllo faunistico: consentito in tutte le forme individuate dalla Regione Toscana ad esclusione delle forme collettive effettuate con più di 3 operatori e con più di 3 cani in totale e tranne i casi riguardanti le mufe specializzate per la caccia alla volpe per le quali l'ENCI ha rilasciato apposito brevetto di idoneità, che possono eccedere il limite di 3 cani. Dette attività devono essere svolte nel rispetto dei protocolli di biosicurezza.

Gare, prove cinofile e l'attività di addestramento cani: vedere allegato 3 ordinanza commissariale n. 7/2025.

Zona di Riduzione Numerica e Zona Indenne

Cinghiale

Prelievo venatorio: consentito in tutte le forme individuate dalla Regione Toscana.

Fino al 28 febbraio 2026 la forma singola non è consentita. Per la forma della girata si specifica che il numero minimo di partecipanti deve essere uguale o maggiore di tre, compreso il conduttore di cane limiere abilitato.

Controllo faunistico: consentito in tutte le forme individuate dalla Regione Toscana.

Altre specie

Prelievo venatorio: consentito in tutte le forme individuate dalla Regione Toscana.

Controllo faunistico: consentito in tutte le forme individuate dalla Regione Toscana.

Operatori

Tutte le figure incaricate di svolgere le attività di controllo faunistico devono essere adeguatamente formate dall'Autorità competente locale (di seguito ACL), in materia di biosicurezza.

Ai fini dell'autorizzazione a svolgere attività di controllo faunistico nelle zone ad alto rischio (zona soggetta a restrizione II, III e zona CEV) gli operatori abilitati al controllo faunistico devono trasmettere alla polizia provinciale, o ad altro ente individuato dalla Regione competenti per dette zone una autocertificazione attestante di prendere parte agli interventi di depopolamento verso la specie cinghiale in dette zone in forma esclusiva.

Gli operatori abilitati che effettuano il controllo faunistico verso la specie cinghiale in aree ad alto rischio (zona soggetta a restrizione II, III e Zona CEV) non possono svolgere attività venatoria o di controllo faunistico verso tutte le specie in zone a minor rischio (zona soggetta a restrizione I o zone indenni).

E' comunque prevista dall'Ordinanza Commissariale n. 7/2025 (art. 4 comma 4) una possibilità di deroga per poter svolgere l'attività di controllo faunistico e, ove autorizzata di caccia, nelle zone a minor rischio (zona soggetta a restrizione e zone indenni) gli operatori abilitati trasmettono alla polizia provinciale o ad altro ente individuato dalla Regione competenti per dette zone una autocertificazione attestante di non aver preso parte negli ultimi 15 giorni ad attività di controllo in zone ad alto rischio (zona soggetta a restrizione II, III e zona CEV). Nell'autocertificazione volta alla deroga deve essere indicata la zona ad alto rischio in cui è stata svolta la precedente attività di controllo. Ciò al fine di consentire agli enti preposti di effettuare le dovute verifiche. Prima di prendere parte ad attività di depopolamento in zone a minor rischio i mezzi, le attrezzature e i cani devono rispettare quanto indicato nell'allegato 3 della presente Ordinanza Commissariale n. 7/2025

Oltre a quanto richiamato in precedenza, gli operatori impiegabili per le attività di prelievo devono:

a) per le UDG costituite da Distretti di Gestione, ZRC, ZRV e altri istituti faunistici pubblici di cui alla L.R. 3/94 è necessaria l'iscrizione all'ATC Il Presidente dell'ATC fornisce, nell'ambito del Piano di Biosicurezza di cui all'allegato 1 dell'Ordinanza Commissariale n. 7/2025, tramite PEC alla ACL una lista degli operatori. Tale lista può essere aggiornata;

b) per le UDG costituite da Istituti faunistici privati, il titolare dell'istituto fornisce, nell'ambito del Piano di Biosicurezza di cui all'allegato 1 dell'Ordinanza Commissariale n. 7/2025, tramite PEC alla ACL una lista degli operatori. Tale lista può essere aggiornata al massimo due volte per anno solare, e a distanza comunque minima di tre mesi;

c) per le UDG costituite da Aree protette: gli operatori, oltre al personale individuato dai gestori dell'area protetta, dovranno essere individuati fra quelli dei punti "a" e "b" precedenti. Il Responsabile dell'Area protetta fornisce, nell'ambito del Piano di Biosicurezza di cui all'allegato 1 dell'Ordinanza Commissariale n. 7/2025, tramite PEC alla ACL una lista degli operatori. Tale lista può essere aggiornata.

Piano di Biosicurezza

Ogni Istituto Faunistico ed ogni azienda Faunistico-venatoria o altro soggetto pubblico o privato responsabile dell'attività di prelievo, che intende praticare abbattimenti del cinghiale in tali zone (zone di restrizione III, II, I, CEV), deve sviluppare un piano di gestione della biosicurezza con l'obiettivo di prevenire la contaminazione indiretta di operatori e mezzi, ivi inclusi i cacciatori, gli operatori abilitati al controllo faunistico e la eventuale diffusione del virus in aree indenni. Le attività di abbattimento del cinghiale in tali zone sono vincolate all'approvazione, da parte dell'ACL, del piano di gestione della biosicurezza di cui sopra, che deve rispettare le linee guida riportate nell'Allegato 1 all'Ordinanza Commissariale n. 7/2025. Tale piano deve essere redatto da ogni Istituto Faunistico, o altro soggetto pubblico o privato responsabile dell'attività di prelievo, trasmesso all'ACL per approvazione e deve contenere l'elenco:

- (i) dei nominativi e dei contatti degli operatori abilitati agli abbattimenti, dei cacciatori autorizzati ad operare;
- (ii) delle strutture designate per il conferimento delle carcasse;
- (iii) le misure messe in essere come di seguito descritte.

Anche il personale diverso dai cacciatori e operatori, qualora venisse impiegato in azioni di campo, dovrà adottare le misure di biosicurezza di cui al piano. Non possono essere abilitati ad operare soggetti, inclusi i cacciatori, che detengono suini o lavorano a contatto con gli stessi e tali condizioni devono essere riportate in forma di autocertificazione dai soggetti interessati ed inserite nell'elenco di cui sopra.